



FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: ausl_fe
REGISTRO: Deliberazione
NUMERO: 0000243
DATA: 20/09/2022 15:27
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL "REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL'AZIENDA USL DI FERRARA".

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Calamai Monica in qualità di Direttore Generale
Con il parere favorevole di Ciotti Emanuele - Direttore Sanitario
Con il parere favorevole di Gualandi Anna - Direttore Amministrativo

CLASSIFICAZIONI:

- [01-01]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- MO DIP LE EME-URG SAN PREOSP PROV LE
- UO SERVIZIO COMUNE TECNOLOGIA DELLA COMUN E INFORM
- UO SERVIZIO COMUNE TECNICO E PATRIMONIO
- UO SERVIZIO COMUNE GESTIONE PERSONALE
- DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE
- DIPARTIMENTO DI SANITA PUBBLICA
- MO DIP LE CHIRURGIA GENERALE CENTO
- UO DIREZIONE ATTIVITA VETERINARIE
- DIREZIONE GENERALE
- DIREZIONE AMMINISTRATIVA
- DIREZIONE SANITARIA
- UO SERVIZI AMMINISTRATIVI PUO
- DIPARTIMENTO ASS INT LE SALUTE MENTALE DP
- DIPARTIMENTO DIREZIONE ASS.ZA OSPEDALIERA
- DAI - DIPARTIMENTO DI MEDICINA
- UO SERVIZIO COMUNE FORMAZIONE
- UO DIREZIONE ATTIVITA SOCIO SANITARIE
- UO DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO
- UO ASSICURATIVO COMUNE E DEL CONTENZIOSO
- UO QUALITA - ACCREDITAMENTO - RICERCA ORGANIZZATIVA



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



- UO FARMACEUTICA OSPEDALIERA E TERRITORIALE E RICERCA CLINICA
- MO AFFARI ISTITUZIONALI E DI SEGRETERIA
- UO ECONOMICO FINANZIARIA
- UO PREVENZIONE E PROTEZIONE
- UO INGEGNERIA CLINICA
- UO LABORATORIO UNICO PROVINCIALE
- UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONI
- DPO DATA PROTECTION OFFICER
- DAI - DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA
- DAI - DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE
- DAI - DIPARTIMENTO DI EMERGENZA
- UO DIREZIONE DISTRETTO OVEST
- UO DIREZIONE DISTRETTO CENTRO NORD
- DAI - DIPARTIMENTO DI RADIOLOGIA
- UO SERVIZIO COMUNE ECONOMALE E GESTIONE CONTRATTI
- UO DIREZIONE DISTRETTO SUD EST
- UO SERVIZI AMMINISTRATIVI DISTRETTUALI
- UO DIREZIONE INFERMIERISTICA E TECNICA
- UOS MONITORAGGIO E CONTROLLO FLUSSI ECONOMICI
- COORDINAMENTO STAFF AZIENDALI


DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DELI0000243_2022_delibera_firmata.pdf	Calamai Monica; Ciotti Emanuele; Gualandi Anna	AC1086E55DAA67583FA19D74941FC22C 61B65178217B85AD7269FA196273B858
DELI0000243_2022_Allegato1.pdf:		D0D2128BBCC2AD64C983B8A6D8545426 07CB49554CB5D3DAD5BA0C88F9E42914



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



DELIBERAZIONE

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL "REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL'AZIENDA USL DI FERRARA".

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- la disciplina introdotta dal Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali, Regolamento (UE) 2016/679 (d'ora in poi, RGPD), è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea a partire dal 25 maggio 2018;
- la principale novità introdotta dal RGPD consiste nell'affrontare il tema della tutela dei dati personali attraverso un approccio basato sulla valutazione del rischio (in luogo del precedente approccio basato su adempimenti) e nel consegnare la protezione dei dati nelle mani del Titolare del trattamento. Grazie al principio di responsabilizzazione, il titolare del trattamento potrà, nei limiti e dentro i parametri delineati dal RGPD, adottare le misure che ritiene più opportune e comprovare il conseguimento degli obiettivi che ha raggiunto nel rispetto dei principi che presidono il trattamento dei dati personali;

Dato atto peraltro che l'implementazione del "sistema privacy" delineato dal RGPD implica la necessità di generare nell'organizzazione la piena consapevolezza dei rischi inerenti ai trattamenti dei dati e le responsabilità connesse, nonché l'affermazione di una cultura della protezione dei dati quale parte integrante della vita lavorativa dell'organizzazione, con particolare attenzione ai dati sanitari (ivi compresi i dati biometrici e genetici), nonché a categorie particolari di dati sotto il profilo dei diritti e delle libertà fondamentali dell'individuo;

Rilevato, inoltre, che tra gli adempimenti di maggiore importanza e di più ampio impatto, anche per le pubbliche amministrazioni, rientra certamente la designazione ed il ruolo del Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che, nel contesto dell'atto, verrà denominato DPO, acronimo di uso più comune e, quindi, più comprensibile sia agli interessati sia ai soggetti autorizzati al trattamento dei dati, senz'altro destinatari delle norme ivi previste;

Rilevato che tra i primi provvedimenti a carico del sopra citato DPO vi è stato quello dell'aggiornamento delle linee guida aziendali in materia di protezione dei dati, originariamente approvate con provvedimento n. 1069 del 15/12/2004, aggiornate con deliberazioni n. 253 del 28/12/2018 e n. 44 del 28/02/2020 con la quale la denominazione dell'atto regolamentare è stato sostituito da "Linee Guida" a "Regolamento", alla luce del suo valore normativo più generale ed astratto, se pur in ambito squisitamente aziendale;



Richiamata pertanto la predetta delibera n. 44 del 28/02/2020 recante: "Adozione del documento: "Regolamento per il trattamento dei dati personali nell'Azienda Usi di Ferrara (Regolamento UE 2016/679 e D.LGS. 30.06.2003 n.196) e revoca della propria precedente deliberazione n. 253 del 28.12.2018";

Dato atto che nel corso dei successivi anni 2020 e 2021, nello svolgimento delle attività conferite ai sensi dell'art. 37 del RGPD (in particolare delle attività di consulenza e sorveglianza), il Responsabile della Protezione dei dati si è avveduto, anche relazionandosi con il Referente ICT e con il Referente del Servizio Comune Ingegneria Clinica, della necessità e dell'opportunità di proporre la modifica di talune norme contenute nel predetto Regolamento Aziendale;

Evidenziato che il DPO ha suggerito di modificare, in particolare, le seguenti norme:

- art. 3, con chiarimento che il titolare del trattamento è l'Azienda nel suo complesso e contestuale eliminazione della previsione che attribuiva il ruolo di Responsabili del trattamento ai Direttori, essendo oramai principio consolidato che il "Responsabile" di cui all'art. 28 del RGPD può essere solo un soggetto esterno all'organizzazione del Titolare;
- art. 4, 5 e 6, con chiarimento e ampliamento dei compiti attribuiti ai c.d. Referenti Interni, e indi con maggior specificazione dei compiti del Direttore ICT e del Direttore Ingegneria Clinica, più inerenti le loro specifiche funzioni tecniche;
- art. 7, con chiarimento delle modalità di autorizzazione al trattamento dei dati dei soggetti di cui agli articoli 29 del RGPD e 2 *-quaterdecies* del D.Lgs. 196/2003;
- art. 8, con più ampia specificazione della necessità di "acquisire" i dati attraverso la tessera sanitaria, se possibile, e comunque di identificare gli interessati, al fine di garantire il rispetto del principio di correttezza, di liceità e di esattezza dei dati;
- art. 9 con attribuzione della gestione delle istanze di esercizio dei diritti dell'interessato all'Area Comunicazione e con specifica attribuzione a tale ultima Area di istituire e mantenere il c.d. "Registro delle Istanze di Esercizio dei Diritti";
- art. 10, con specificazione delle modalità per rendere agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del RGPD, così come a suo tempo suggerite dal Tavolo DPO regionale;
- art. 11, con maggior approfondimento delle indicazioni sulle modalità per l'approvazione di studi e sperimentazioni, già oggetto di precedenti note in linea con le indicazioni del Comitato Etico AVEC;
- art. 15 e 16 con specificazione delle modalità per l'adozione delle misure di sicurezza e, soprattutto, con individuazione di talune misure di sicurezza ritenute imprescindibili;
- art. 19, con attribuzione della competenza all'ICT per la redazione del Registro Trattamenti e, sulla base delle indicazioni regionali, con individuazione del termine entro il quale il Direttore ICT è tenuto a inoltrare copia del Registro alla Direzione e al DPO;
- art. 20, con attribuzione della competenza alla notifica delle ipotesi di violazione di dati all'U.O.S. Affari Istituzionali e di Segreteria, che sarà del pari tenuta a mantenere il Registro Data Breach, con obbligo di trasmetterne periodicamente copia al Direttore Generale e al DPO;
- art. 22, con espressa specificazione della possibilità per tutto il personale di rivolgersi, per ogni questione inerente il trattamento dei dati, al DPO, rispettando ogni sua indicazione, fermo restando il potere del Titolare di dare indicazione differente.



Ritenuto opportuno accogliere i suggerimenti del DPO e che, comunque, a prescindere da alcune modifiche e/o integrazioni di natura stilistica e/o terminologica, più che altro finalizzate a rendere il testo più fruibile alla generalità dei destinatari dello stesso, si è ritenuto opportuno proporre una più ampia rivisitazione dell'intero Regolamento;

Rilevata inoltre l'opportunità di demandare ai singoli Referenti competenti di adottare, successivamente, specifiche linee guida attuative delle disposizioni contenute nel Regolamento (es. in materia di esercizio dei diritti dell'interessato, di violazione dei dati personali, ecc.);

Richiamato il D.Lgs 33/2013 e s.m.i. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e precisato che il presente provvedimento sarà posto in pubblicazione nella sezione "Atti amministrativi generali" di "Amministrazione Trasparente";

Ritenuto, quindi, di approvare e adottare formalmente il più volte citato "Regolamento", dando altresì atto della sua dinamicità e che quindi potrà essere soggetto a variazioni anche successive alla sua adozione formale;

Dato atto che il presente provvedimento risponde ai principi della legittimità, opportunità e convenienza;

Delibera

1. di provvedere all'adozione del "REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL'AZIENDA USL DI FERRARA" allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il quale sostituisce integralmente il precedente Regolamento approvato con delibera n. 44 del 28/02/2020;
2. di trasmettere il presente provvedimento ai Direttori delle Strutture aziendali al fine della massima divulgazione all'interno delle Strutture dirette anche attraverso la pubblicazione sul sito web aziendale;
3. di prevedere la pubblicazione del presente provvedimento a cura dell'U.O.S. Affari Istituzionali e di Segreteria nella sezione "Atti amministrativi generali" di "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale di questa Amministrazione.

Responsabile del procedimento:
Alberto Fabbri

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL'AZIENDA USL DI FERRARA

Sommario

Art. 1. Principi generali.....	1
Art. 2. Trattamento dei dati personali.....	2
Art. 3. Titolare e responsabile del trattamento.....	2
Art. 4. Referenti del trattamento dei dati.....	3
Art. 5. Referente del Servizio Comune ICT.....	5
Art. 6. Referente del Servizio Comune di Ingegneria Clinica.....	6
Art. 7. Autorizzazione al trattamento dei dati.....	7
Art. 8. Modalità di raccolta e requisiti dei dati.....	8
Art. 9. Diritti dell'interessato.....	8
Art. 10. Informazioni agli interessati.....	9
Art. 11. Ricerca medica, biomedica, epidemiologica e sperimentazioni cliniche.....	10
Art. 12. Cartelle cliniche.....	11
Art. 13. Dati genetici.....	12
Art. 14. Misure di sicurezza.....	12
Art. 15. Misure di sicurezza particolari.....	14
Art. 16. Misure per la riconoscibilità del personale.....	15
Art. 17. Comunicazione dei dati sanitari.....	16
Art. 18. Diffusione dei dati particolari o giudiziari.....	16
Art. 19. Registro delle attività di trattamento.....	16
Art. 20. Violazione dei dati personali.....	16
Art. 21. Attività di monitoraggio.....	17
Art. 22. Consulenza del Responsabile della Protezione di Dati.....	17

Art. 1. Principi generali.

1. L'Azienda U.S.L. di Ferrara (di seguito, "Azienda"), in qualità di titolare del trattamento, è il soggetto che garantisce che i trattamenti di dati personali vengano svolti garantendo a chiunque il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

2. Il trattamento dei dati personali viene disciplinato dall'Azienda assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà di cui sopra nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte degli interessati e per l'adempimento degli obblighi da parte del titolare del trattamento.

3. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali, anche se detenuti all'estero, effettuato dall'Azienda e disciplina il sistema di gestione dei dati personali, rappresentando lo strumento con il quale l'Azienda specifica i compiti e le regole alle quali devono attenersi le strutture aziendali in materia di trattamento dei dati, fermo restando quanto dispongono il Regolamento UE, il codice e le altre norme in materia di protezione dei dati.

Art. 2. Trattamento dei dati personali.

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'art. 4 del Regolamento UE 679/2016, di cui all'art. 2-ter del D.Lgs. 196/32003 e, comunque, si intende per:

- a. "RGPD": il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- b. "Codice": il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 rubricato *"Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"*;
- c. "DPO": il Responsabile della Protezione dei Dati designato dall'Azienda ai sensi degli articoli 37, 38 e 39 del Regolamento UE, contattabile all'indirizzo PEO dpo@ausl.fe.it.
- d. "Referente Interno": il soggetto indicato nell'articolo 4, comma 1, del presente regolamento;
- e. "Soggetti Autorizzati al trattamento": i dipendenti, i collaboratori, e qualsiasi soggetto di cui all'art. 2-quaterdecies del Codice autorizzato al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento;
- f. "Garante": il Garante per la protezione dei dati personali di cui all'art. 2-bis del Codice.

2. L'Azienda provvede al trattamento dei dati personali nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 5 del RGPD, anche tramite la formazione dei soggetti autorizzati al trattamento.

3. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi, dati non aventi natura particolare od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Art. 3. Titolare e responsabile del trattamento.

1. Il Titolare del trattamento dei dati, anche relativamente al trattamento dei dati svolto nel contesto dell'attività libero-professionale intramuraria, è l'Azienda, persona giuridica di diritto pubblico istituita con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 574 del 23.6.1994, che esercita i poteri propri del titolare per mezzo del Legale

Rappresentante dell'Ente il quale può agire d'ufficio o su impulso e/o proposta del Responsabile della Protezione dei Dati.

2. L'Azienda, con delibera del Direttore Generale, fermo restando la delega di cui al successivo articolo 4, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 28 del RGPD, designa responsabili del trattamento, con apposita clausola inserita nel contratto principale o con atto separato che dovrà essere allegato al contratto stesso, le persone fisiche e giuridiche delle quali si avvale per il trattamento dei dati, ivi compresi i soggetti che procedono al trattamento dei dati nel contesto di un servizio concesso in appalto, contratto e/o convenzione, solo se presentano garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del RGPD e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

3. Il potere di designazione del responsabile del trattamento compete in ogni caso anche al dirigente che sottoscrive il contratto di appalto o, comunque, l'atto con il quale viene conferito il servizio il quale, ai fini della designazione, dovrà attenersi alle istruzioni preventivamente fornite dal DPO.

Art. 4. Referenti del trattamento dei dati.

1. I Direttori di Dipartimento, di Unità Operativa Semplice, di Unità Operativa Complessa, e i Dirigenti titolari di strutture in staff alla direzione sono Referenti del trattamento dei dati personali.

2. È comunque facoltà del Direttore Generale nominare ulteriori Referenti Interni rispetto a quelli precedentemente indicati, qualora lo richiedessero particolari esigenze organizzative aziendali, nonché particolari caratteristiche di specifici trattamenti.

3. Il Referente Interno, per quanto di propria competenza e, comunque, attenendosi alle istruzioni del Titolare e/o del DPO, deve:

- a)** osservare e fare osservare (a) le direttive aziendali, comunque denominate (Disciplinare, Linee Guida, Istruzioni, Istruzioni operative, note, circolari, ecc.) in materia di protezione, di finalità, di modalità di trattamento dei dati, fornite dal Titolare del trattamento, dal DPO, dal Referente Affari Istituzionali e, per quanto di loro competenza, dal Referente ICT e dal Referente Ingegneria Clinica; (b) le istruzioni di carattere generale impartite dal Titolare a tutti i soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali; (c) eventuali ulteriori specifiche istruzioni, predisposte dal Titolare o dai Referenti Interni, in relazione agli specifici ambiti di competenza, anche per gruppi omogenei di funzioni.
- b)** garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di trattamento, compreso il profilo relativo alla sicurezza, e le connesse procedure aziendali da parte dei soggetti autorizzati al trattamento;
- c)** fornire indicazioni e sorvegliare affinché nella struttura di sua competenza non vengano svolti trattamenti autonomi di dati e

affinché non vengano trattati dati personali per finalità diverse da quelle per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati.

- d)** verificare la liceità e la correttezza dei trattamenti effettuati, anche attraverso controlli periodici, e verificare la qualità e la quantità dei dati oggetto dei trattamenti di competenza con specifico riferimento ai requisiti di esattezza, aggiornamento, pertinenza, non eccedenza rispetto alle finalità del trattamento;
- e)** designare i responsabili del trattamento di cui all'art. 28 del RGPD, stipulando il contratto o l'atto giuridico di cui al medesimo art. 28, par. 3 e 4, eventualmente anche previa acquisizione del parere del DPO;
- f)** fornire indicazioni e dare disposizioni, anche in accordo o su richiesta o previo parere del DPO, per l'adeguamento alle misure di sicurezza organizzative di cui all'art. 32 del RGPD, anche provvedendo all'acquisto delle strumentazioni ritenute necessario dal medesimo DPO;
- g)** porre in atto all'interno della propria struttura organizzativa le procedure e le linee guida aziendali per la corretta gestione dei dati assicurando che i soggetti interessati (es. pazienti, dipendenti, fornitori, ...) ricevano le informazioni relative al trattamento dei dati personali di cui agli artt.13 e 14 del RGPD;
- h)** provvedere alla designazione dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali per i singoli operatori per i quali tale autorizzazione non può essere rilasciata contestualmente alla sottoscrizione di un contratto di lavoro, incarico e/o collaborazione, come previsto dal successivo art. 7, commi 3, 4 e 5 (a titolo non esaustivo: laureati frequentatori, tirocinanti, frequentatori volontari, ecc.);
- i)** vigilare sulla conformità dell'operato dei soggetti autorizzati alle istruzioni e alle direttive di cui sopra, verificando periodicamente lo stato di adeguamento alla normativa in oggetto e segnalando all'Ufficio Procedimenti Disciplinare i soggetti autorizzati che, nel trattamento dei dati, violano la normativa eurounitaria, italiana e aziendale;
- j)** provvedere, qualora tra le attività istituzionali della Struttura vi sia la stipula di contratti/convenzioni con soggetti esterni alla organizzazione che comportino il trattamento di dati personali per conto del Titolare del trattamento, alla contestuale stipula o predisposizione del relativo atto di designazione in qualità di Responsabili del trattamento ai sensi dell'art.28 del RGPD secondo le modalità previste dall'art. 3;
- k)** avvisare il Titolare, ai fini dell'adozione dei provvedimenti e/o della comunicazione al Garante previste dagli articoli di cui all'art. 2-ter, e 2-sexies, laddove ritenga di dover procedere a trattamenti di dati, ivi compresa la comunicazione o la diffusione di dati, che non siano previste dal diritto dell'Unione Europea, dalla legge o da regolamenti.

- l)** procedere, laddove ritenuto necessario e/o opportuno, da lui medesimo o dal DPO, e salvo che la stessa non sia di competenza del Referente del Servizio Comune ICT e/o del Servizio Comune di Ingegneria Clinica, alla valutazione di impatto di cui all'articolo 35 del RGPD, avvalendosi della consulenza del medesimo DPO, e avvisando il Titolare laddove derivi la necessità di procedere alla consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del RGPD;
- m)** informare il Titolare, secondo le modalità previste dalla Linee Guida aziendali in materia, dell'avvenuta violazione dei dati personali di cui all'articolo 33 del RGPD, e collaborare alla predisposizione della notifica al Garante, alla comunicazione agli interessati, e alla corretta compilazione del Registro delle Violazioni;
- n)** comunicare al Referente ICT e al DPO le attività di trattamento in essere all'interno del proprio settore di competenza, l'inizio di ogni nuovo trattamento e la cessazione o modifica di quelli esistenti e, comunque, collabora con gli stessi, ai fini dell'aggiornamento del Registro delle attività di trattamento aziendale;
- o)** dare previo avviso al Direttore del U.O. Ricerca e Innovazione, laddove debba procedere al trattamento dei dati particolari per finalità di ricerca scientifica, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati per tali finalità, rispettando le indicazioni del medesimo e/o di eventuali Linee Guida, Disciplinari e/o istruzioni operative in materia.
- p)** provvedere ad ogni altro atto o adempimento necessario per l'applicazione ai trattamenti di dati dell'Azienda del RGPD, del Codice, e/o di ogni altra norma in materia, eurounitaria e nazionale, anche in relazione alle indicazioni del Titolare o del DPO, collaborando a tal fine con quest'ultimo e, ai sensi dell'art. 31 del RGPD, con il Garante per la protezione dei dati;
- q)** provvedere ad ogni adempimento gli sia indicato dal DPO, fermo restando la possibilità di rivolgersi al Titolare laddove non condivide o non ritenga di adempiere alle indicazioni del DPO medesimo;
- r)** segnalare con tempestività al Titolare e/o al DPO eventuali problemi relativi all'applicazione della disciplina di cui al RGPD e al Codice riscontrati nell'esercizio delle attività di competenza.

Art. 5. Referente del Servizio Comune ICT.

1. Il Direttore del Servizio Comune ICT, oltre ai compiti del precedente articolo 4:

- a)** sovrintende le risorse del sistema informatico centralizzato (software dipartimentali e trasversali) e ne consente l'utilizzo a tutti i responsabili e i soggetti autorizzati che ne abbiano titolo, mediante l'adozione delle misure di sicurezza tecniche di cui all'art. 32 del RGPD;
- b)** garantisce la gestione e manutenzione degli strumenti elettronici aziendali;

- c)** garantisce la protezione dei dispositivi e dei programmi contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art. 615-quinquies del codice penale, mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici da aggiornare secondo la cadenza ritenuta necessaria in conformità all'art. 32 del RGPD;
 - d)** garantisce gli aggiornamenti periodici, almeno con cadenza semestrale, dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti;
 - e)** garantisce il salvataggio dei dati con frequenza almeno quotidiana e, comunque, in modo tale da garantire tempestivamente il ripristino, la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - f)** adotta idonee misure che assicurino l'integrità e la disponibilità dei dati;
 - g)** adotta idonee misure che assicurino il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette giorni;
 - h)** in caso di trattamento di dati particolari, predispone misure di pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali, anche garantendo il trattamento disgiunto dei medesimi dati dagli altri dati personali che permettono di identificare direttamente gli interessati;
 - i)** predispone misure di sicurezza finalizzate a garantire che la dismissione e la distruzione dei supporti che contengono dati personali avvenga nel rispetto del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 13 ottobre 2008, pubblicato in G.U. n. 287 del 9 dicembre 2008 e successive eventuali modifiche e/o integrazioni e/o nuove versioni;
 - j)** redige, conserva e aggiorna il Registro delle attività del trattamento, eventualmente previa consultazione con il DPO, anche dando o chiedendo indicazioni ai Referenti per la trasmissione delle informazioni necessarie per l'aggiornamento del Registro stesso;
 - k)** procede, relativamente alle attività di trattamento automatizzate, laddove ritenuto necessario e/o opportuno, da lui medesimo o dal DPO, e salvo che la stessa non sia di competenza del Referente del Servizio Comune di Ingegneria Clinica, alla valutazione di impatto di cui all'articolo 35 del RGPD, avvalendosi della consulenza del medesimo DPO, ed avvisando il Titolare laddove derivi la necessità di procedere alla consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del RGPD;
 - l)** implementa ogni misura finalizzata al rispetto del Disciplinare sull'uso dei Servizi Informatici Aziendali.
- 2.** Tenuto conto che l'accesso ai dati e alle procedure aziendali è consentito, per necessità di operatività e sicurezza dei sistemi, ai soli soggetti autorizzati dal Servizio Comune ICT, il Referente del Servizio Comune ICT procede all'individuazione del preposto all'intervento sui sistemi e procedure aziendali in assenza dei soggetti autorizzati al

trattamento, nel rispetto del Disciplinare sull'uso dei Servizi Informatici Aziendali

Art. 6. Referente del Servizio Comune di Ingegneria Clinica.

1. Il Direttore del Servizio Comune Ingegneria Clinica, oltre ai compiti del precedente articolo 4:

- a)** sovrintende le risorse dei programmi per elaboratore qualificati e/o certificati Dispositivi Medici (in breve DM) e ne consente l'utilizzo a tutti i responsabili e i soggetti autorizzati che ne abbiano titolo, mediante l'adozione delle misure di sicurezza tecniche di cui all'art. 32 del RGPD;
- b)** garantisce la gestione e manutenzione dei programmi DM, siano essi integrati nelle tecnologie biomediche, accessori di tecnologie biomediche oppure autonomi e indipendenti da qualsivoglia tecnologia (cosiddetti stand alone);
- c)** garantisce la protezione dei programmi DM contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art. 615-quinquies del codice penale, mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici da aggiornare secondo la cadenza ritenuta necessaria in conformità all'art. 32 del RGPD;
- d)** garantisce gli aggiornamenti periodici dei programmi DM al fine di prevenirne la vulnerabilità secondo la periodicità ritenuta necessaria in conformità all'art. 32 del RGPD;
- e)** impartisce istruzioni organizzative e tecniche che prevedano il salvataggio dei dati con la periodicità ritenuta necessaria in conformità all'art. 32 del RGPD, al fine di garantire tempestivamente il ripristino, la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- f)** promuove l'adozione di idonee misure che assicurino l'integrità e la disponibilità dei dati;
- g)** promuove l'adozione di idonee misure che assicurino il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e comunque non superiori a tre giorni;
- h)** predispone misure di sicurezza finalizzate a garantire che la dismissione e la distruzione dei supporti che contengono dati personali avvenga nel rispetto del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 13 ottobre 2008, pubblicato in G.U. n. 287 del 9 dicembre 2008;
- i)** in caso di trattamento di dati particolari predispone misure di pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali, anche garantendo il trattamento disgiunto dei medesimi dati dagli altri dati personali che permettono di identificare direttamente gli interessati;
- j)** procede, laddove ritenuto necessario e/o opportuno da lui medesimo, o dal DPO, relativamente ai trattamenti di dati svolti nell'ambito dei programmi DM, alla valutazione di impatto di cui all'articolo 35 del RGPD, avvalendosi della consulenza del medesimo

DPO, avvisando il Titolare laddove derivi la necessità di procedere alla consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del RGPD;

- k)** collabora con il Referente ICT alla redazione e all'aggiornamento del Registro delle attività del trattamento per le attività di trattamento di propria competenza;
- 2.** L'individuazione delle misure di sicurezza è svolta unitamente al Referente ICT in relazione ai criteri individuati dall'Agenzia per l'Italia Digitale e, comunque, in conformità a quanto disposto dall'art. 32 del RGPD.
- 3.** La tipologia di dati trattati e le modalità del trattamento sono identificati mediante la compilazione di specifica modulistica all'atto dell'ingresso di una tecnologia biomedica o programma DM.

Art. 7. Autorizzazione al trattamento dei dati.

- 1.** I dipendenti, i collaboratori e i consulenti, a qualsiasi titolo, dell'Azienda, sono autorizzati al trattamento dei dati personali svolti nelle strutture alle quali sono preposti e, comunque, relativamente al personale sanitario, al trattamento dei dati particolari relativi agli interessati che hanno in cura oppure relativi agli interessati per i quali, o a favore dei quali, viene richiesta una specifica prestazione.
- 2.** La preposizione dei soggetti di cui al comma 1 alle singole strutture aziendali è effettuata dal Servizio Comune Gestione del Personale all'atto dell'assunzione o del trasferimento e/o mutamento di mansioni, e tale preposizione costituisce atto autorizzativo al relativo trattamento ai sensi degli articoli 29 del RGPD e 2-*quaterdecies* del Codice.
- 3.** I medici in formazione specialistica, gli studenti dei corsi di studi di livello superiore e/o universitario, i tirocinanti, i frequentatori, i titolari di borsa di studio, di assegno di ricerca e i dottorandi di ricerca ammezzati a svolgere attività nelle strutture ospedaliere ai sensi dei regolamenti aziendali in materiali, sono autorizzati al trattamento dei dati personali svolti nell'ambito della struttura alla quale sono preposti.
- 4.** La preposizione dei soggetti di cui al comma 3 alle singole strutture aziendali è effettuata dal Referente Interno della struttura di afferenza all'atto del primo ingresso nella struttura stessa, e tale preposizione costituisce atto autorizzativo al relativo trattamento ai sensi degli articoli 29 del RGPD e 2-*quaterdecies* del Codice.
- 5.** La preposizione dei singoli soggetti autorizzati avviene mediante atto scritto, anche contenuto nel contratto, convenzione, atto unilaterale, o altro atto giuridico che regola il rapporto tra l'Azienda e il soggetto autorizzato, contenente l'autorizzazione al trattamento e l'informativa sull'obbligo, per il singolo soggetto autorizzato, di
 - a)** garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di trattamento, compreso il profilo relativo alla sicurezza;
 - b)** attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare, dal DPO e dal Referente Interno;
 - c)** effettuare il trattamento in ottemperanza ai principi di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza dei trattamenti effettuati

- d)** trattare i dati per le sole finalità strettamente inerenti all'oggetto dell'incarico;
 - e)** non comunicare i dati trattati a soggetti ai quali la comunicazione non è consentita;
 - f)** prendere visione e rispettare le istruzioni, i Regolamenti aziendali, i Disciplinari, le Linee Guida e, in genere, le istruzioni operative in materia di trattamento dei dati personali resigli noti e/o pubblicati nella Sezione Privacy del sito istituzionale dell'Azienda;
 - g)** partecipare agli incontri e alle iniziative di formazione organizzati periodicamente e/o indicati dai Referenti Interni e/o dal Servizio Interaziendale di Formazione e Aggiornamento.
- 6.** La normativa aziendale in materia di protezione dei dati è pubblicata nella Sezione Privacy del sito internet istituzionale dell'Azienda che, relativamente alle disposizioni in materia di protezione dei dati, assume il valore di affissione di cui all'art. 7, comma 1, della legge 20 maggio 1970 n. 300.
- 7.** I singoli soggetti autorizzati, anche se esercenti attività libero professionale intramuraria, sono tenuti a svolgere il trattamento dei dati personali esclusivamente utilizzando gli applicativi dell'Azienda.

Art. 8. Modalità di raccolta e requisiti dei dati.

- 1.** I Referenti Interni e i soggetti autorizzati al trattamento sono tenuti a trattare i dati nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5 del RGPD (*Principi applicabili al trattamento dei dati personali*).
- 2.** I Referenti Interni e i soggetti autorizzati sono tenuti a raccogliere e registrare i dati da trattare in forma automatizzata attraverso gli strumenti elettronici messi a disposizione dall'azienda, invitando il paziente e/o l'utente ad esibire la tessera sanitaria europea, anche nel caso in cui l'erogazione della prestazione sanitaria sia preceduta dalla prenotazione.
- 3.** Ciascun soggetto autorizzato è tenuto a identificare i pazienti e/o gli utenti al momento dell'erogazione di ciascuna prestazione.

Art. 9. Diritti dell'interessato.

- 1.** L'adempimento delle richieste formulate dall'interessato ai sensi degli articoli 12 e seguenti del RGPD, e il riscontro agli interessati stessi, avviene nei termini e secondo le modalità determinate dalle Linee Guida adottate dal Direttore dell'Area Comunicazione.
- 2.** L'interessato che eserciti i diritti previsti dagli articoli 12 e seguenti del RGPD dovrà essere identificato sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura o di delega sottoscritta dall'interessato nelle forme di cui all'articolo 38 del DPR 445/00.

- 3.** L'eventuale richiesta verbale da parte dell'interessato dovrà essere annotata a cura del Referente e/o del personale autorizzato.
- 4.** Il personale autorizzato che riceve una richiesta di cui al presente articolo è tenuto a trasmetterla con immediatezza al Direttore dell'Area Comunicazione.
- 5.** In ogni caso è istituito, presso l'Area Comunicazione, il Registro dei Diritti dell'Interessato nel quale verranno annotate la data di ricezione dell'istanza, il numero di protocollo assegnato, il nominativo dell'interessato e dell'istanza (se diverso dal primo), la descrizione dell'istanza, la struttura organizzativa e le eventuali banche dati coinvolte, l'azione intrapresa, la data e il numero di protocollo del riscontro all'interessato, nonché eventuali note o commenti, nelle quali verrà indicato l'eventuale parere del DPO.
- 6.** L'Area Comunicazione che abbia dubbi sulle modalità per provvedere al riscontro all'interessato potrà avvalersi della consulenza del DPO.

Art. 10. Informazioni agli interessati.

- 1.** I Referenti sono tenuti a porre in essere ogni atto necessario per fornire agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del RGPD nel rispetto delle indicazioni fornite dal Titolare e/o dal DPO. L'Azienda, in ogni caso, anche su proposta del DPO, garantirà che le informazioni di cui al comma 1 siano rese note anche mediante pubblicazione nel sito internet aziendale.
- 2.** Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, le predette informazioni sono fornite attraverso il modello predisposto dall'Azienda, eventualmente anche diversificandole in relazione alle particolarità di taluni trattamenti:
 - a. mediante affissione nei punti della struttura ben visibili dall'utenza
 - b. mediante pubblicazione nella Sezione Privacy del sito Internet aziendale
 - c. mediante indicazione, nei fogli di prenotazione, dell'indirizzo del sito dove è reperibile l'informativa completa;
 - d. mediante rinvio alla Sezione Privacy del sito nella modulistica che deve essere sottoposta all'interessato al momento del ricovero.
- 2.** In ogni caso le informazioni da rendere per i fini di cui all'articolo 6, par. 2, lett. b) del RGPD (trattamento necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso) e all'art. 6, par. 2, lett. b) del medesimo RGPD (trattamento necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale) devono essere inserite nei relativi atti contrattuali e,

laddove il rapporto sia soggetto a procedure concorsuali, devono essere indicate nei bandi di concorso, di gara, nelle lettere di invito e/o avvisi pubblici.

3. Inoltre, le predette informazioni, dovranno essere rese:
 - a) in materia di attività dell'URP, consegnando la specifica modulistica messa a disposizione dall'Azienda unitamente alla consegna dei moduli messi a disposizione per la segnalazione;
 - b) in materia di recupero crediti del dipendente a seguito di infortuni in itinere o infermità causata da terzi, consegnando o inviando la specifica modulistica messa a disposizione dall'Azienda;
 - c) in materia di responsabilità civile di terzi, consegnando o inviando la specifica modulistica messa a disposizione dall'Azienda unitamente alla comunicazione dell'apertura del sinistro;
 - d) in materia di attività dell'U.O. Medicina Legale consegnando la specifica modulistica messa a disposizione dall'Azienda al momento della presentazione della richiesta di prestazione o, salvo diversa indicazione del DPO, al momento di primo contatto con il paziente;
 - e) in materia di riconoscimento dell'assegno una tantum o dell'assegno reversibile di cui alla legge 210/92, dell'indennizzo correlato a vaccinazione, trasfusione o somministrazione di emoderivati, consegnando la specifica modulistica messa a disposizione dall'Azienda unitamente alla consegna dei moduli messi a disposizione per la richiesta;
 - f) in materia di valutazione delle necessità assistenziali nell'ambito delle attività socio-sanitarie integrate, consegnando la specifica modulistica messa a disposizione dall'Azienda unitamente alla consegna dei moduli messi a disposizione per la segnalazione.
4. Il Referente Interno che procede ad attività di trattamento per le quali ritiene necessario prevedere specifiche modalità per fornire le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del RGPD, ai fini delle informazioni da rendere e per determinare le modalità per fornirle è tenuto ad avvalersi della consulenza del DPO.

Art. 11. Ricerca medica, biomedica, epidemiologica e sperimentazioni cliniche.

1. Le attività di trattamento connesse alle ricerche mediche, biomediche, epidemiologiche e alle sperimentazioni cliniche avvengono nel rispetto dei provvedimenti del Garante n. 515 del 19 dicembre 2019 recante "*Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101*" e n. 146 del 5 giugno 2019, recante "*Prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell'art. 21, comma 1 del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101*" e di ogni eventuale provvedimento successivo.

2. In particolare, dette attività vengono svolte sulla base di un progetto redatto conformemente agli standard metodologici del pertinente settore disciplinare, allegando e documentando che il trattamento stesso e l'eventuale utilizzo dei campioni biologici vengano effettuati per idonei ed effettivi scopi scientifici.
3. Il progetto di cui al comma precedente deve contenere:
 - a) le specifiche misure da adottare nel trattamento di dati personali, al fine di garantire il rispetto delle regole deontologiche e della normativa in materia di protezione dei dati personali; nel caso in cui lo studio concerna i dati genetici, le predette misure devono estendersi a quelle necessarie riguardanti la custodia e la sicurezza dei dati e dei campioni biologici;
 - b) l'individuazione degli eventuali responsabili del trattamento designati o designandi, nominativamente indicati, con indicazione dei loro dati di contatto;
 - c) nel caso in cui la base giuridica del trattamento non sia il consenso dell'interessato, l'indicazione delle particolari ed eccezionali ragioni per le quali informare gli interessati risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure rischia di rendere impossibile o pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità della ricerca;
 - d) le dichiarazioni di impegno a conformarsi alle regole deontologiche con evidenza che analoga dichiarazione dovrà poi essere sottoscritta anche dai soggetti -ricercatori, responsabili e soggetti autorizzati al trattamento- che fossero coinvolti nel prosieguo della ricerca, conservata nelle stesse forme e nei medesimi termini del progetto;
 - e) relativamente agli studi che abbiano ad oggetto dati genetici e campioni biologici, l'indicazione dell'origine, della natura, delle modalità di prelievo e/o di conservazione dei campioni biologici nonché l'indicazione delle misure adottate per garantire la volontarietà del conferimento del materiale biologico da parte dell'interessato.
4. Fermo restando l'applicazione degli articoli 104 e seguenti del Codice e dei provvedimenti del Garante in materia, le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del RGPD devono essere fornite secondo le modalità indicate dal DPO, in modo tale da mettere in grado gli interessati di distinguere le attività di ricerca da quelle di tutela della salute. A tal fine, in particolare, il modulo contenente le predette informazioni, così come il modulo da sottoporre al paziente per la prestazione del consenso al trattamento dei suoi dati per finalità di ricerca e sperimentazione, laddove necessario, deve essere predisposto separatamente da quello relativo alla partecipazione alla ricerca.
5. I dati che devono essere comunicati ai promotori della ricerca e/o alle aziende farmaceutiche devono essere resi anonimi o, comunque, pseudoanonimizzati. In ogni caso, l'accesso delle aziende farmaceutiche

alla documentazione medica è subordinato al rispetto delle disposizioni concernenti la responsabilità e la titolarità del trattamento dei dati personali, nonché delle disposizioni previste dalle norme regolanti il trattamento dei dati sanitari, dal D.M. 18.3.1998 e nella Carta Europea dei Diritti dell'Uomo, nei codici della deontologia medica nazionale e internazionale e in particolare nella Dichiarazioni di Helsinki e nella Convenzione di Oviedo.

6. Ai fini di cui ai precedenti commi il Referente Interno dell'Unità Operativa Accreditamento Qualità Ricerca Innovazione cura che vengano sottoposti al parere del competente Comitato Etico i soli studi che rispettino i predetti commi da 1 a 5 e provvede affinché, nei casi in cui sia necessario, lo studio sia soggetto alla valutazione di impatto e alla consultazione preventiva.

Art. 12. Cartelle cliniche.

1. I Referenti Interni curano che siano adottati opportuni accorgimenti per assicurare la comprensibilità dei dati conservati nelle cartelle cliniche e che siano distinti i dati relativi al paziente da quelli eventualmente riguardanti altri interessati, ivi comprese informazioni relative a nascituri.

2. Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella clinica e dell'acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi dall'interessato possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta è giustificata dalla documentata necessità:

- a) di esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale;
- b) di tutelare, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell'interessato ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

3. In particolare, in caso di richiesta di cartella clinica e di altri documenti sanitari ai fini della difesa nel processo civile, o ai sensi dell'art. 391-bis del codice di procedura penale, ai fini della valutazione dell'ammissibilità e fondatezza della richiesta ai sensi del precedente comma 2, lett. a), il difensore deve documentare la sua veste, anche mediante autocertificazione che individui gli estremi del procedimento nel quale svolge tale funzione, e deve specificare le ragioni per le quali ritiene che le informazioni contenute nei documenti richiesti siano rilevanti per la finalità difensiva del proprio assistito, anche mediante esibizione di documenti che ritenga all'uopo giustificativi.

4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 92 del Codice.

Art. 13. Dati genetici.

1. Il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato è consentito nei soli casi previsti dall'articolo 9, paragrafo 2 del RGPD e dalle misure di garanzia approvate dal Garante per la protezione dei dati personali in attuazione dell'art. 2-septies del Codice.
2. I dati relativi all'identità genetica sono trattati esclusivamente all'interno di locali protetti e accessibili ai soli soggetti autorizzati al trattamento.
3. Il trasporto dei dati all'esterno dei locali riservati al loro trattamento deve avvenire in contenitori muniti di serratura o dispositivi equipollenti. Il trasferimento dei dati in formato elettronico deve essere cifrato o, comunque, può essere effettuato nel rispetto delle disposizioni date dal Referente ICT, previo parere del DPO.

Art. 14. Misure di sicurezza.

1. Il Referente Interno e i soggetti autorizzati sono tenuti:
 - a. a trattare i soli dati essenziali per svolgere l'attività istituzionale riducendo al minimo l'utilizzo di dati identificativi, in modo da escludere il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi, dati di natura meno invasiva od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
 - b. a introdurre e controllare i dati in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione e perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla qualità della raccolta, tramite l'applicazione di misure di sicurezza adottate dal Servizio Comune ICT, anche su parere del DPO, in conformità all'articolo 32 del RGPD ed anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati ed alle specifiche caratteristiche del trattamento, secondo le indicazioni impartite dal Servizio Comune ICT e/o dal DPO.
2. I dati su supporto cartaceo dovranno essere conservati in luoghi e contenitori atti ad evitare perdite, sottrazioni, danneggiamenti, distruzioni e l'accesso a soggetti diversi dal personale autorizzato al relativo trattamento, nel rispetto peraltro del principio della tutela della riservatezza di terzi.
3. Il personale autorizzato ha accesso ai soli dati la cui conoscenza sia direttamente necessaria per adempiere ai compiti loro assegnati.
4. Gli atti e i documenti devono essere conservati in archivi ad accesso selezionato e gli incaricati debbono conservarli e restituirli al termine delle operazioni effettuate.

- 5.** Nel caso di trattamenti di dati particolari di cui agli articoli 9 e 10 del RGPD, oltre a quanto sopra previsto debbono essere osservate le seguenti modalità:
- gli atti e documenti debbono essere conservati in locali o contenitori muniti di serratura, fino alla loro eventuale distruzione nel rispetto dei limiti temporali previsti dalle norme in materia di scarto degli atti d'archivio;
 - l'accesso agli archivi deve essere controllato e devono essere identificati e registrati i soggetti che vi accedono dopo l'orario di chiusura degli archivi stessi.
- 6.** Ciascun referente del trattamento dovrà individuare e rappresentare all'Azienda l'insieme dei beni materiali necessari per garantire la sicurezza dei dati trattati su supporto cartaceo nelle proprie articolazioni di competenza.
- 7.** Per ogni singolo trattamento di dati deve essere individuata la finalità e la compatibilità con i fini istituzionali. I trattamenti di dati raccolti e conservati per espressa disposizione normativa deve essere specificata la relativa fonte normativa
- 8.** I Referenti Interni, anche mediante controlli periodici, sono tenuti a verificare costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto e alla prestazione in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa.
- 9.** I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
- 10.** Il trattamento dei dati, anche particolari, effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate le seguenti misure minime garantite dal Servizio Comune ICT:
- autenticazione informatica, con le specifiche procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
 - utilizzo di un sistema di autorizzazione;
 - aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito al personale autorizzato e agli addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
 - protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
 - adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
 - adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale.
- 11.** È fatto divieto di utilizzo degli apparecchi fac-simile. Laddove l'uso dei singoli apparecchi sia strettamente necessario, è consentito dalla

normativa vigente, il Referente Interno ne informa il DPO che fornirà indicazioni per la trasmissione e la ricezione delle comunicazioni e affinché la relativa apparecchiatura sia collocata in un'area protetta e presidiata.

12. La trasmissione interna ed esterna di corrispondenza e di documentazione contenente dati particolari dovrà essere effettuata attraverso il servizio "cloud" aziendale o attraverso altri accorgimenti tecnici individuati dal Referente ICT, previo parere del DPO, e, se non è possibile, dovrà essere effettuata necessariamente in busta chiusa e sigillata che riporti il nominativo del destinatario.

13. I documenti cartacei che contengano dati personali e dei quali non sia imposta la conservazione devono essere smaltiti attraverso appositi distruggidocumenti o, se non disponibili, distruggendo fisicamente il supporto cartaceo in modo che ne sia impedita la ricostruzione.

14. La distruzione di ingenti quantità di documenti cartacei deve essere effettuata, in accordo con il Referente, attraverso l'incarico ad esperti del settore (es. società di smaltimento rifiuti) che dovranno essere designati alla responsabilità del trattamento ai sensi dell'art. 28 del RGPD.

Art. 15. Misure di sicurezza particolari.

1. Al fine di garantire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, della dignità, della riservatezza e della protezione dei dati degli interessati, nonché del segreto professionale, all'interno di ogni struttura erogatrice di prestazioni sanitarie dell'Azienda sono adottate misure operative, anche previa consultazione o su indicazione del DPO, atte a garantire la protezione dei dati, tra le quali:

- a. soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni sanitarie o ad adempimenti amministrativi preceduti da un periodo di attesa, un ordine di precedenza e di chiamata degli interessati prescindendo dalla loro individuazione nominativa;
- b. l'istituzione di appropriate distanze di cortesia, tenendo conto dell'eventuale uso di apparati vocali o di barriere;
- c. soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, l'indebita conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute;
- d. cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi compresa l'eventuale documentazione di anamnesi, avvenga in situazioni di promiscuità derivanti dalle modalità o dai locali prescelti;
- e. il rispetto della dignità dell'interessato in occasione della prestazione medica e in ogni operazione di trattamento dei dati. In particolare, la dignità deve essere rispettata anche in relazione alle modalità di visita e di intervento sanitario effettuati nell'Azienda alla presenza di studenti autorizzati. Durante tali prestazioni devono essere adottate specifiche



- cautele volte a limitare l'eventuale disagio dei pazienti, anche in relazione al grado di invasività del trattamento circoscrivendo, ad esempio, il numero degli studenti presenti e rispettando eventuali legittime volontà contrarie.
- f. la previsione di opportuni accorgimenti volti ad assicurare che, ove necessario, possa essere data correttamente notizia o conferma anche telefonica, ai soli terzi legittimati, di una prestazione di pronto soccorso;
 - g. la formale previsione, in conformità agli ordinamenti interni delle strutture ospedaliere e territoriali, di adeguate modalità per informare i terzi legittimati in occasione di visite sulla dislocazione degli interessati nell'ambito dei reparti, rispettando eventuali contrarie manifestazioni di volontà da parte degli interessati;
 - h. la messa in atto di procedure dirette a prevenire nei confronti di estranei un'esplicita correlazione tra l'interessato e reparti o strutture, indicativa dell'esistenza di un particolare stato di salute;
 - i. la sottoposizione del personale autorizzato, che sia tenuto per legge al segreto professionale, a regole di condotta analoghe al segreto professionale.

Art. 16. Misure per la riconoscibilità del personale.

1. L'attività dell'Azienda si ispira ad alcuni principi, ritenuti essenziali per la realizzazione di un ospedale ad alto contenuto tecnologico ed assistenziale, tra cui si annoverano, in particolare:

- a. l'umanizzazione in tutte le forme espressive che possono caratterizzarla sul piano strutturale, ambientale, funzionale, relazionale, sì da configurare un ospedale a misura d'uomo;
- b. l'affidabilità, intesa come capacità di generare fiducia nei cittadini con il decisivo contributo della professionalità degli operatori, del livello tecnologico, della "sicurezza" e della "tranquillità" indotte dall'intero assetto organizzativo ed ambientale.

2. Da tali principi deriva un "modello etico" che richiama con forza gli aspetti della trasparenza, della veridicità delle informazioni, anche e soprattutto nei rapporti tra gli operatori dell'Azienda e i cittadini, nell'intento di perseguire l'ottimizzazione dell'erogazione dei servizi, nonché il miglioramento delle relazioni con l'utenza, che si ritiene debba realizzarsi nel modo più congruo, tempestivo ed efficace.

3. Nell'ambito di tali principi, l'Azienda adotta, nel complesso dei mezzi per la tutela degli interessi degli utenti, strumenti che garantiscano la riconoscibilità del personale operante all'interno dell'Azienda, dipendente e non. In particolare, il tesserino di identificazione personale riporta, quali elementi essenziali, la fotografia, il nome e cognome e la qualifica.

Qualsiasi altro strumento di identificazione personale diverso dal tesserino e nel quale non sia possibile inserire una fotografia (ad es. casacche e indumenti da lavoro) riporta comunque il nome e cognome e la qualifica.

Art. 17. Comunicazione dei dati sanitari.

1. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato o, in caso di impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell'interessato, a chi esercita legalmente la rappresentanza, ovvero a un prossimo congiunto, a un familiare, a un convivente o unito civilmente ovvero a un fiduciario ai sensi dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 o, in loro assenza, al responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato, solo per il tramite di un medico designato dall'interessato o dall'Azienda. Il presente comma non si applica ai dati personali forniti in precedenza dall'interessato stesso o ai dati che non abbiano esito infausto.
2. Il responsabile del trattamento può autorizzare esercenti le professioni sanitarie diversi dai medici, che nell'esercizio dei propri compiti intrattengono rapporti diretti con i pazienti, a rendere noti all'interessato o agli altri soggetti di cui al comma 1, nei casi ivi previsti, i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute.

Art. 18. Diffusione dei dati particolari o giudiziari.

1. Fermo restando il generale divieto di diffusione di dati particolari, o di dati soggetti a particolare tutela, gli atti dell'Azienda soggetti a pubblicazione, che riportino tali dati, devono essere pubblicati in forma di estratto, omettendo qualsiasi indicazione dei dati di cui è vietata, a qualsiasi titolo, la diffusione, nel rispetto delle eventuali indicazioni generali fornite dal DPO.

Art. 19. Registro delle attività di trattamento.

1. Il Registro delle attività di trattamento previsto dall'art. 30 del RGPD è conservato e aggiornato dal Referente ICT il quale ne trasmette copia al Direttore Generale e al DPO entro il 30 giugno e il 15 dicembre ogni anno.
2. I Referenti Interni sono tenuti ad informare il Referente ICT della modifica delle attività di trattamento rilevanti ai fini della compilazione del Registro, ivi compresa l'eventuale nomina dei Responsabili del trattamento.

Art. 20. Violazione dei dati personali.

1. I casi di violazione dei dati personali devono essere notificati al Garante, comunicati agli interessati e annotati nel Registro di cui al

comma 2 a cura del Dirigente dell'U.O.S. Affari Istituzionali e di Segreteria.

2. Il Registro delle Violazioni è conservato e aggiornato dal Dirigente dell'U.O.S. Affari Istituzionali e di Segreteria, il quale ne trasmette copia al Direttore Generale e al DPO entro il 15 dicembre di ogni anno.

3. Le attività di cui ai commi precedenti e, comunque, le procedure inerenti le modalità e i tempi della notifica e delle comunicazioni di cui agli articoli 33 e 34 del RGPD sono individuati nelle Linee Guida adottate dal Dirigente dell'U.O.S. Affari Istituzionali e di Segreteria entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Le predette Linee Guida sono pubblicate nella Sezione Privacy del sito Internet aziendale e sono obbligatorie per tutti i Referenti Interni e i soggetti autorizzati al trattamento.

Art. 21. Attività di monitoraggio.

1. Il titolare, mediante propri collaboratori all'uopo individuati, e il DPO, svolgono costante attività di monitoraggio e sorveglianza in ordine all'applicazione del RGPD, del Codice e delle norme aziendali in materia, ivi comprese le relative istruzioni applicative, sia nei confronti dei Responsabili sia nei confronti dei Referenti Interni. Il monitoraggio può essere eseguito anche tramite la richiesta di compilazione di un questionario.

2. Di tali attività vengono redatti verbali riassuntivi che riportano, tra l'altro, le indicazioni relative alle procedure suggerite al Responsabile e/o al Referente Interno.

3. Tale documentazione viene trasmessa in copia al Responsabile, al Referente Interno, alla Direzione Medica e alle strutture aziendali di riferimento per gli adempimenti di competenza.

Art. 22. Consulenza del Responsabile della Protezione di Dati.

1. Il Titolare, i Referenti Interni e i soggetti autorizzati al trattamento, in caso di dubbi in materia di trattamento dei dati personali, o comunque in genere per ogni questione inerente il trattamento dei dati di titolarità dell'Azienda, sono tenuti a richiedere consulenza al DPO, scrivendo al suo dato di contatto: dpo@ausl.fe.it.

2. I Referenti Interni e i soggetti autorizzati, in ogni caso, sono tenuti a conformarsi alle informative e ai pareri espressi dal DPO, salvo specifica deroga o indicazione contraria del Titolare.